

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1527 del 28/03/2019
Oggetto	OGGETTO: rinnovo concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo - trattamenti fitosanitari COMUNE: Molinella TITOLARE: Sig. Fabbri Fabio CODICE PRATICA N. BO08A0101/16RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1559 del 27/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto MARZO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: rinnovo concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo - trattamenti fitosanitari

COMUNE: Molinella

TITOLARE: Sig. Fabbri Fabio

CODICE PRATICA N. BO08A0101/16RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la Disposizione Dirigenziale PGB0/2018/5742 del 8/03/2018 in cui viene delegata alla Posizione Organizzativa dell'Unità Gestione Demanio Idrico la firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'**istanza** presentata in data 07/11/2016 e protocollata agli atti con il Prot. n. PGB0/2016/20954, presentata dal Sig. Fabbri Fabio, Codice Fiscale: FBBFBA63T15F288Y, residente in comune di Molinella, in Via Provinciale Superiore, 222, con cui viene richiesto **il rinnovo della concessione** di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata con determinazione n. 9861 del 05/10/2009;

richiamata la **determinazione n.9861 del 05/10/2009** del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno con la quale è stata assentita al Sig. Fabbri Fabio, Codice Fiscale: FBBFBA63T15F288Y, residente in comune di Molinella, in Via Provinciale Superiore, 222, la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso agricolo (diluizione fitofarmaci), mediante n. 1 pozzo profondo 8 metri e del diametro di 1000 mm. ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1 Kw, per la portata massima di esercizio di 2 l/s e per un volume complessivo annuo di 30

m³, ubicato in comune di Molinella, sul terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 93, mappale n. 189, nel punto avente le coordinate geografiche UTMER X: 709.851, Y: 941.844, **con scadenza 23 luglio 2013** (pratica B008A0101);

dato atto che dall'esame della documentazione presentata risulta che le **caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti** dalla concessione da rinnovarsi sono rimasti invariati;

considerato che:

- il rinnovo della concessione di derivazione in oggetto è stato presentato oltre la scadenza pertanto, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettato al procedimento di rilascio di nuova concessione semplificata, di cui al Titolo IV del RR 41/01, art. 36;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione debba essere ricondotto all'uso agricolo -trattamenti fitosanitari, calcolato ai sensi dell'art. 152 comma 1 lett. a) come stabilito nella determinazione n. 9861 del 05/10/2009;

- non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette;

- non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

verificato che i quantitativi richiesti sono congrui rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nel corpo idrico sotterraneo "Freatico di Pianura Fluviale", codice 9015ER-DQ1-FPF, con stato quantitativo buono, in condizione di rischio dello stato quantitativo assente, caratterizzato nel punto di derivazione da soggiacenza piezometrica pari a 5 m. dal piano campagna, da trend piezometrico negativo (-0,2 m/a) e da subsidenza compresa tra -2,5 e 0 mm/a;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po *"Direttiva Derivazioni"* la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e ha criticità media, pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate:

- il prelievo di acque sotterranee dovrà essere contenuto entro i 30 mc/anno;
- l'acqua derivata dovrà essere utilizzata esclusivamente per i trattamenti fitosanitari;

Ritenuto che alla luce della pianificazione distrettuale vigente può essere revocata la prescrizione definita nella determina di concessione oggetto di rinnovo: *è escluso il prelievo nel periodo dal 1° maggio fino alla conclusione della stagione vegetativa quando il fabbisogno irriguo dovrà essere soddisfatto esclusivamente mediante approvvigionamento dalla rete idrica consortile della Bonifica Renana;*

Preso atto del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po acquisito agli atti in data 25/03/2019 con il n. PG/2019/47190 ai sensi dell'art.9 del R.R. n.41/2001 e che ha carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, che è stato espresso in senso favorevole;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere assentita alle seguenti condizioni:

- la portata massima complessiva non potrà superare 2 l/s;
- il volume massimo annuo non potrà superare i 30 m³

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- degli oneri di concessione fino alla annualità 2019;
- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 51,65 già versato per la concessione oggetto di rinnovo (in riferimento alla pratica B008A0101);

- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 198,35,;
- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione semplificata pari ad € 98,00;
- del canone di concessione per le annualità 2020/2023 pari ad € 49,20;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DETERMINA

1) di rilasciare al Sig. Fabbri Fabio, Codice Fiscale: FBBFBA63T15F288Y, residente in comune di Molinella, in Via Provinciale Superiore, 222, il **rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica** sotterranea, per uso agricolo - trattamenti fitosanitari un pozzo esistente di profondità 8 m, ubicato in comune di Molinella, nel terreno di proprietà del richiedente identificato al Foglio 93, mappale 189 della NCT del medesimo comune, rilasciata con determinazione regionale n. 9861 del 05/10/2009 e relativo disciplinare contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione. La concessione soggetta alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con portata massima complessiva di 2 l/s, e volume annuo complessivo di 30 mc;

a_bis) alla luce della pianificazione distrettuale vigente è revocata la prescrizione definita nella determina di concessione oggetto di rinnovo: *è escluso il prelievo nel periodo dal 1° maggio fino alla conclusione della stagione vegetativa quando il fabbisogno irriguo dovrà essere soddisfatto esclusivamente mediante approvvigionamento dalla rete idrica consortile della Bonifica Renana;*

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2023**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a domestico, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in € 12,30 per l'anno 2019 e in € 49,20 per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione, e deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare a favore di "Regione Emilia-Romagna,

somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di stabilire che l'**adeguamento** al deposito **cauzionale per l'importo di € 198,35, ad integrazione dell'importo di € 51,65 versato in data 22/10/2009**, quantificato ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è fissato in **€ 250,00** corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

5) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

6) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

7) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Posizione Organizzativa Ubaldo Cibir;

9) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.